

ID 2610

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI «*Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali*» – ED. 3 – ID 2610

CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO N. 1 «*Servizi applicativi in ottica cloud*»

CONTRATTO ESECUTIVO Giunta Regionale della Campania – “*EVOLUZIONE DEL SISTEMA UNICO REGIONALE HR*” in ambito sanitario

INDICE

1.	DEFINIZIONI	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.	EFFICACIA E DURATA	6
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	7
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	7
8.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ.....	8
9.	PENALI	8
10.	CORRISPETTIVI	8
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	9
13.	SUBAPPALTO.....	9
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	9
15.	FORZA MAGGIORE	10
16.	RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	11
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI	11
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	12
20.	FORO COMPETENTE.....	13
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13

CONTRATTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI «SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI» – ED. 3 – ID 2610 – LOTTO N. 1 «SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD» (CIG: A02590F330)

TRA

Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli, via S. Lucia 81, C.F. 80011990639, in persona del Dott. Massimo Bisogno, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, giusti i poteri allo stesso conferiti mediante Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 143 del 31/03/2021 di conferimento dell'incarico e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 72 del 14/04/2021

(nel seguito, per brevità, anche “**Amministrazione Contraente**”)

E

La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., (centocinquantaquattromilionioctocentonovantanovemilaseccantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Roma Dott. Sandra de Franchis, , in data 22 settembre 2021, repertorio n. 16602, raccolta n. 8081) Vincenzo Pinto, nato a Salerno il 29/11/1980, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Consorzio Maggioli**, con sede legale in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpio, 8, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Romagna-Forlì – Cesena e Rimini n. 04623050400, la mandante **KPMG Advisory S.p.A.** C.F. e P.Iva n. 04662680158), con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27 e sede operativa in Roma, Via Curtatone n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, la mandante **Almawave S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Casal Boccone 188/190, capitale sociale Euro 299.825,44 i.v., codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05481840964, la mandante **CSA S.c.p.a.**, con sede legale in Roma, Via della Minerva n. 1, capitale sociale Euro 700.000, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 09065821002, la mandante **PA ADVICE S.p.A.**, con sede legale in [Napoli], Piazza Esedra Centro Direzionale Is. F9, capitale sociale Euro 340.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 07917330636, **MEDILIFE S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Denza nr. 27 cap. 00197, capitale sociale Euro 550.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05626331002, la mandante **ASSIST TECHNOLOGY & RESEARCH S.r.l.**, con sede legale in ROMA, Via Pinerolo 31 capitale sociale Euro € 100.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ROMA n. 15507031001, la mandante **A Software Factory S.r.l.**, con sede legale in Vitulano (Bn), Via Roma 65 Cap 82038, capitale sociale Euro 29.880,00 (Euro ventinovemilaottocentottanta/00), codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese Irpinia Sannio n. 0126280620, la mandante **Italy & Partners S.r.l.**, con sede legale in Ventimiglia, Via Roma 21, capitale sociale Euro 50.000,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di 01718670084 n. 221440;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), *"Ai fini di cui al comma 512,"* – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – *"Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'AGID per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni"*.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 10 novembre 2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 215 dell'8 novembre 2023, una procedura aperta per la stipula di Accordi Quadro ex art. 59, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, per ciascuno dei seguenti lotti:
- Lotto 1: Servizi applicativi in ottica cloud;
 - Lotto 2: Servizi di demand e PMO.

- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 1** della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 11 dicembre 2024.
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo per la stipula di Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- (I) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi Allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.
- (K) Il CIG del presente Contratto Esecutivo B6A64E497F è indicato sull'ordinativo di fornitura emesso sul Portale acquistinretepa.it per l'acquisto dei relativi servizi, che ne formalizza gli effetti.
- (L) Il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente:
B21C25000040009
- (M) Il presente Contratto Esecutivo diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi Allegati;
 - dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale (Allegato all'Accordo Quadro), l'ordine di fornitura emesso in Piattaforma acquistinretepa;
 - KPMG *Information Protection Statement*.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi: Servizio di Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (CF), Servizio di Sviluppo e Evoluzione software in co-working con l'Amministrazione (CW), Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) e Servizi Accessori, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Massimo Bisogno o suo delegato, quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Massimo Bisogno o suo delegato;

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **n. 24 mesi**, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.
- 4.2 In casi eccezionali, l'Amministrazione Contraente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto Esecutivo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato:

- il seguente Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC): **Dott. Vincenzo Pinto**;
 - il seguente coadiuvatore del Responsabile unico delle attività contrattuali: **Dott. Luca Cerri**;
 - i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: il **Dott. Vincenzo Tonno** per i servizi di Supporto Specialistico, la **Dott.ssa Maria Catena** per i Servizi Accessori e la **Dott.ssa Virginia Marchetti** per i Servizi Realizzativi.
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico Generale.
- 6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI**
- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo.
- 6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.
- 7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**
- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

- 7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine Contratto Esecutivo, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità", qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, è pari a **€ 4.910.052,91** (IVA esclusa), suddiviso come da par. 2 del Piano Operativo.
- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.
- 10.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto art. 10-bis dell'Accordo Quadro.
- 10.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata da ciascun componente del RTI, in relazione alle prestazioni da ciascuno eseguite, con cadenza trimestrale, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro. In particolare, il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato dall'Amministrazione Contraente direttamente a ciascun componente del RTI.
- 11.3 Resta inteso che le quote sospese, di cui al par. 7.3.2 del Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, sono definite nell'Appendice 2 "Indicatori di Qualità" e il Fornitore potrà emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indicatori di Performance associati alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle

percentuali di ciascun Indicatore di Performance previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell'obiettivo e/o del servizio. Si rimanda all'Appendice "Indicatori di Qualità" per il dettaglio.

11.4 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalità progettuale, il Fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:

a) Cicli Tradizionali:

- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno;
- il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;
- il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);

b) Cicli Agili:

- il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
- il **40%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 100% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint;

c) Cicli a fase Unica:

- il **50%** all'esito positivo del collaudo;
- il **30%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore costituirà la garanzia di cui all'art. 13, comma 12, dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dal perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

13. SUBAPPALTO

13.1 L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto dei limiti di legge.

13.2 Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dall'art. 26 dell'Accordo Quadro. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto Esecutivo.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le ipotesi di risoluzione e di recesso del presente Contratto Esecutivo sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Contratto Esecutivo.

15. FORZA MAGGIORE

15.1 Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze (nel seguito, anche “**Eventi di Forza Maggiore**”), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento (nel seguito, anche “**la Parte Interessata**”) prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del presente Contratto Esecutivo;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 c.c., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 dell'Accordo Quadro e/o alla risoluzione del presente Contratto Esecutivo per inadempimento, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo Quadro. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del presente Contratto Esecutivo e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della forza maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli Eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli Eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione Contraente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1, del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare all'Amministrazione Contraente tempestivamente la cessazione degli Eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione medesima disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione Contraente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione medesima recedere dal presente Contratto Esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2, dell'Accordo Quadro.

Qualora l'Evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14 dell'Accordo Quadro.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha costituito la polizza assicurativa di cui al par. 23.3 del Capitolato d'Oneri.
- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 16.2.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto Esecutivo lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione Contraente di incamerare la garanzia prestata di cui al precedente articolo "GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO".

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto Esecutivo, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.

136.

- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
- 18.9 Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 29 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito, anche "**Regolamento UE**"), per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo. A tal fine, il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Esecutivo e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto Esecutivo, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito, anche "**Normativa in tema di trattamento dei dati personali**") e delle istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Normativa in tema di trattamento dei dati personali, anche alla luce di quanto previsto nel documento "**KPMG – Information Protection Statement**", allegato al presente Contratto Esecutivo.

21.3 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

21.4 Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento allegato al presente Contratto Esecutivo, che devono intendersi integralmente trascritte.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Napoli-Roma, lì [...]

Giunta Regionale della Campania

**Almaviva The Italian Innovation Company
S.p.A.**

*Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Crescita
e la Transizione Digitale*

Il Procuratore Speciale

Dott. Massimo Bisogno
(documento firmato digitalmente)

Dott. Vincenzo Pinto
(documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 "**Definizioni**", Art. 3 "**Oggetto del Contratto Esecutivo**", Art. 4 "**Efficacia e durata**", Art. 5 "**Gestione del Contratto**".

Esecutivo”, Art. 6 “Attivazione e dismissione dei servizi”, Art. 7 “Locali messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente”, Art. 8 “Verifiche di conformità”, Art. 9 “Penali”, Art. 10 “Corrispettivi”, Art. 11 “Fatturazione e pagamenti”, Art. 12 “Garanzia dell’esatto adempimento”, Art. 13 “Subappalto”, Art. 14 “Risoluzione e recesso”, Art. 15 “Forza Maggiore”, Art. 16 “Responsabilità civile e polizza assicurativa”, Art. 17 “Trasparenza dei prezzi”, Art. 18 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, Art. 19 “Oneri fiscali e spese contrattuali”, Art. 20 “Foro competente”, Art. 21 “Trattamento dei dati personali”.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Roma, lì [...]

Almaviva - The Italian Innovation Company

S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Dott. Vincenzo Pinto

(documento firmato digitalmente)